



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2011/0285(COD)

27.4.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori
(COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Herbert Dorfmann

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

(COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0631),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0338/2011),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento bulgaro, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 14 dicembre 2011³,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

³ GU C 35 del 9.2.2012, pagg. 1-9.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 42, primo comma, e*** l'articolo 43, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 settembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità, ***il che denota l'utilità della misura in oggetto.***

Emendamento

(1) L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 settembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Tenuto conto del fatto che la viticoltura è già regolamentata dal regolamento unico OCM, il quale prevede una dotazione nazionale, sarebbe utile concedere agli Stati membri, nel quadro della prossima riforma della PAC, la possibilità di escludere la viticoltura dalle superfici ammissibili.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare i programmi di sostegno una volta all'anno, ***anche per quanto riguarda le risorse dell'Unione assegnate al regime di pagamento unico***, e il fatto che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni mentre i diritti all'aiuto ***nell'ambito del regime di pagamento unico*** sono concessi per un periodo di tempo indeterminato ***hanno occasionato*** oneri amministrativi e finanziari, ***in particolare in relazione al monitoraggio dei fondi assegnati al regime di pagamento unico.***

(2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare i ***trasferimenti dai*** programmi di sostegno ***al regime di pagamento unico*** una volta all'anno, e il fatto che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni mentre i diritti all'aiuto ***che danno origine a pagamenti diretti*** sono concessi per un periodo di tempo indeterminato, ***possono occasionare*** oneri amministrativi e finanziari.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di semplificare la gestione *della misura di cui trattasi* è opportuno conferire alla misura stessa un carattere definitivo, tenendo presente che essa deve continuare ad applicarsi nell'ambito del regime di pagamento unico.

Emendamento

(3) Al fine di semplificare la gestione *del regime di pagamento unico e di assicurarne la coerenza con gli obiettivi delle regole dei regimi di sostegno diretto per gli agricoltori*, è opportuno modificarlo affinché preveda la possibilità per gli Stati membri di diminuire definitivamente i fondi destinati ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, aumentando in tal modo i massimali nazionali dei pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È opportuno consentire agli Stati membri di continuare a fornire il sostegno di cui all'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 quindecies

Testo della Commissione

Emendamento

- 1) All'articolo 103 quindecies è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di escludere, a partire dal 2015, le zone vitivinicole dalle superfici ammissibili a beneficiare di pagamenti diretti.

Qualora gli Stati membri non si avvalgano dell'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo, essi possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, gli importi disponibili per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo derivante dalla riduzione prevista nel precedente comma rimane a titolo permanente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e cessa di essere disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere, **a partire dal** 2014, un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere, **per il** 2014, un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. **Una volta effettivo**, il sostegno di cui al paragrafo 1:

Emendamento

3. Il sostegno **per il 2014** di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) rimane **definitivamente** nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure

Emendamento

a) rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure

di cui agli articoli da 103 septdecies a
103 sexvicies;

di cui agli articoli da 103 septdecies a
103 sexvicies;

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è volta a modificare l'articolo 103 sexdecies del regolamento unico OCM (regolamento (CE) n. 1234/2007), il quale prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico (RPU) quale parte dei loro programmi nazionali di sostegno ai viticoltori.

Cosa c'è di nuovo rispetto al regime di sostegno esistente nel settore vitivinicolo?

Sulla base delle disposizioni già esistenti nella vigente normativa OCM, gli Stati membri possono modificare una volta l'anno i propri programmi di sostegno per quanto riguarda la parte destinata al regime di pagamento unico (i programmi di sostegno hanno una durata di 5 anni). Ciò significa che gli Stati membri possono iniziare a trasferire i fondi su base annuale, e quegli Stati membri che hanno fatto ricorso a questa possibilità per solo una parte della loro dotazione, come la Spagna e la Grecia, possono decidere una volta l'anno di aumentare tale parte. Inoltre, alla fine del periodo quinquennale di programmazione, gli Stati membri possono decidere di sospendere il trasferimento di fondi dalle loro dotazioni vitivinicole al regime di pagamento unico.

Secondo la proposta COM, gli Stati membri devono decidere una volta per tutte, entro la fine di quest'anno (1° dicembre 2012) se trasferire fondi dalla dotazione vitivinicola al regime di pagamento unico. Tale decisione è definitiva. La proposta di modifica è motivata dal fatto che i diritti all'aiuto a titolo del regime di pagamento unico sono garantiti per un periodo indeterminato e gli importi assegnati a titolo di tale regime devono essere noti in anticipo, per assicurare agli agricoltori una prevedibilità. Ma, cosa ancora più importante, la proposta deve essere considerata alla luce della nuova proposta PAC relativa ai pagamenti diretti (articolo 25), la quale da un lato prevede che i viticoltori ottengano diritti di aiuto per le loro zone vitivinicole, continuando a poter beneficiare delle misure dei programmi vitivinicoli come in passato, dall'altra non consente che gli importi trasferiti dalle dotazioni vitivinicole siano destinati solo ai viticoltori, visto l'obiettivo di convergenza del valore di tutti i diritti all'aiuto. In altre parole, gli Stati membri possono reagire a questa proposta decidendo entro il 1° dicembre 2012 di "adeguare" il sostegno ai viticoltori trasferendo un importo x della dotazione vitivinicola nazionale al bilancio dei pagamenti diretti.

Durante le discussioni sulla proposta COM in oggetto sono state sollevate preoccupazioni sulla necessità di prendere una decisione fondamentale per quanto riguarda il futuro regime del settore vitivinicolo già nel dicembre di quest'anno, quando è probabile che non si conosca ancora il risultato della riforma della PAC (nuovo regime di sostegno diretto).

Per evitare di dover prendere una decisione definitiva sul trasferimento di fondi vitivinicoli al regime di pagamento unico in una fase troppo precoce, il progetto di relazione propone una possibile soluzione al problema.

La proposta suggerisce di trasformare l'attuale misura quinquennale in una misura annuale unica, applicabile solo per il 2014, e prevedere la possibilità di fare un trasferimento unico (decisione finale e definitiva) a partire dal 2015. La proposta suggerisce inoltre di introdurre

la possibilità per gli Stati membri di decidere di escludere, a partire dal 2015, le zone vitivinicole dalle superfici ammissibili a beneficiare di pagamenti diretti.

La misura annuale unica avrebbe i vantaggi seguenti:

1. assicurerebbe la continuità delle decisioni prese fino al 2013 durante l'anno di transizione per i pagamenti diretti;
2. eviterebbe che gli Stati membri pianifichino decisioni quinquennali che non sono realmente compatibili con la proposta della Commissione di un nuovo regime di sostegno diretto;
3. collegherebbe il calendario della decisione finale di trasferimento al calendario della riforma.

Gli Stati membri dovrebbero notificare la propria decisione relativa alla misura annuale unica il 1° dicembre 2012, data attualmente prevista per la notifica della misura quinquennale dall'attuale versione dell'articolo.

Gli Stati membri dovrebbero assumere le decisioni relative al trasferimento unico, come pure la decisione relativa all'esclusione delle zone vitivinicole dai pagamenti diretti, nel 2013, anno in cui sono anche tenuti a notificare le proprie decisioni in materia di flessibilità tra i pilastri e attuazione del regime di sostegno diretto (nella proposta, il 1° agosto 2013).

- Mentre la misura annuale unica continuerà a portare alla distribuzione di diritti all'aiuto ai soli viticoltori, il trasferimento unico sarà un trasferimento di fondi dalla dotazione vitivinicola alle dotazioni dei pagamenti diretti.
- Gli Stati membri che decidono di effettuare un trasferimento nel 2014 avranno ancora la possibilità di non effettuare il trasferimento unico nel 2015.

A prescindere dal tema del sostegno alla viticoltura, il Parlamento europeo ribadisce la propria posizione contro l'abolizione dei diritti di impianto nel settore.